

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CDN (2011/2012)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Alessandro Vannucci, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 21 giugno 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(456) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI DE SIMONE (Agente di calciatori), DAVIDE DE BENEDETTI, (Presidente della Società ASD Pro Ceprano), CARMINE PASSALACQUA (Presidente della Società ASD Pro Calcio San Giorgio nella s.s. 2010/2011), GIOVANNI SERAPIGLIA (Presidente della Società ASD Ceriara Calcio a 5 nella s.s. 2010/2011) E DELLE SOCIETA' ASD PRO CEPRANO, ASD PRO CALCIO SAN GIORGIO E ASD CERIARA CALCIO A 5 (nota n. 7175/1386pf10/11/SP/blp del 12.4.2012).

La CD Nazionale:

letti gli atti relativi al deferimento dei Sigg.ri

- 1) De Simone Luigi, agente di calciatori abilitato;
- 2) De Benedetti Davide, Presidente della Soc. ASD Pro Ceprano;
- 3) Passalacqua Carmine, Presidente della Soc. Pro Calcio San Giorgio;
- 4) Serapiglia Giovanni, Presidente della Soc. ASD Ceriara Calcio a 5,

per la stagione 2010 – 2011

e delle Società:

- 1) ASD Pro Ceprano;
- 2) ASD Pro Calcio San Giorgio;
- 3) ASD Ceriara Calcio a 5.

OSSERVA

La Procura Federale a seguito di nota trasmessa dal Presidente del C.R. Lazio, relativa ad un raduno non autorizzato di giovani calciatori, tenutosi il 21.03.11 presso il Campo Sportivo A. Vollaro di Ceprano, dava inizio alle indagini anche sulla scorta di una relazione trasmessa dal Segretario della delegazione provinciale di Frosinone, Sig. Maurizio Melillo. Quest'ultimo, riferiva che il giorno 21.03.2011 recatosi presso l'impianto sportivo Armando Vollaro di Ceprano, aveva avuto modo di constatare che presso il suddetto impianto si stava svolgendo un raduno di giovani calciatori;

che il raduno era stato organizzato dal Sig. Luigi De Simone;

che erano presenti alcune Società;

che le società invitate dovevano presentarsi presso l'impianto sportivo con i ragazzi convocati dal De Simone, muniti di certificato medico di idoneità sportiva e nulla osta delle Società di appartenenza a favore della ASD Pro Ceprano.

Nella relazione il Melillo riferiva di aver notato la presenza di osservatori della Società Pro Ceprano, Pro Calcio S. Giorgio, Rio Ceccano, Frosinone Calcio e Ceriara Calcio; riferiva, inoltre, di aver constatato che l'attività sportiva posta in essere era coordinata e diretta dal Sig. Vitagliano Alessandro, Dirigente della ASD Ceprano.

La Procura, acquisita copia dell'invito diramato dal Sig. Luigi De Simone, per il raduno del 21.03.2011, procedeva a sentire tutte le persone, per un verso o per l'altro coinvolte nella vicenda.

Il Sig. Melillo Maurizio, nel confermare la propria relazione precisava di essere stato incaricato telefonicamente dal Delegato Provinciale di Frosinone, Sig. Tagliaferro, di essersi recato sul posto, di aver individuato le Società presenti attraverso i segni identificativi sulle borse portate dai giovani calciatori; di aver riconosciuto presenti sul posto i Sig.ri Macciomei Paolo e Lunghi Luigi della Soc. Frosinone ed il Sig. Vitagliano Alessandro, quale dirigente della ASD Ceprano.

Il collaboratore della Procura, convocati tutti i soggetti che a vario titolo, avevano direttamente o indirettamente preso parte o favorito il raduno dei giovani calciatori, rassegnava le sue conclusioni chiedendo il deferimento dei soggetti e delle Società indicati in premessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene raggiunta la prova piena e tranquillante che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto loro contestato con l'atto di deferimento.

Invero è rimasto accertato che il giorno 21.03.2011 presso gli impianti sportivi della ASD Pro Ceprano si era svolta una manifestazione sportiva a cui avevano partecipato giovani calciatori nati negli anni 1997 e 1998 alcuni dei quali tesserati.

Le indagini condotte dalla Procura Federale hanno accertato che il Sig. Luigi De Simone, agente di calciatori, con invito a sua firma, diramato via fax aveva indetto un "raduno per calciatori nati nel 1997 e nel 1998, con l'indicazione che tale raduno, si sarebbe svolto a Ceprano il 21.03.2011 alle ore 15.30 presso l'impianto sportivo Armando Vollero". In tale invito si precisa che le Società professionistiche invitate erano, Roma - Frosinone - Grosseto - Padova - Pescara - Isola Liri.

Il Sig. Passalacqua, all'epoca dei fatti Presidente della ASD San Giorgio, ammetteva di aver partecipato con alcuni giovani calciatori tesserati con la società al raduno a seguito dell'invito ricevuto via fax dal De Simone Luigi e di aver rilasciato il richiesto nulla osta..

Anche il Sig. Serapiglia Benedetto, Presidente della ASD Ceriara Calcio a 5, ha ammesso di aver rilasciato i richiesti nulla osta ad alcuni giovani inviati per partecipare al raduno.

Quanto al Sig. de Benedetti Davide, Presidente dell'ASD Pro Ceprano, la sua responsabilità, discende dall'aver messo a disposizione del De Simone le strutture sportive della Società, consapevole che sarebbero state utilizzate per attività non consentite in quanto assoggettate a controlli ed autorizzazioni federali. La consapevolezza del De Benedetti appare riscontrata dalla presenza del Vitagliano, Dirigente della ASD Pro Ceprano, in veste di coordinatore del raduno.

Le responsabilità del Sig. De Simone appaiono di tutta evidenza, non solo perché il medesimo le ha parzialmente riconosciute, ma perché risiedono soprattutto nel contenuto dell'invito diramato alle Società poi convenute.

Alle su estese considerazioni, consegue la responsabilità oggettiva delle Società deferite.

P.Q.M.

Accoglie il deferimento ed infligge al sig. Luigi De Simone la sospensione della licenza per mesi 3 (tre) e l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00); al sig. Davide De Benedetti l'inibizione per mesi 2 (due), al sig. Carmine Passalacqua l'inibizione per mesi 1 (uno), al sig. Giovanni Serapiglia l'inibizione per mesi 1 (uno) ed alle Società ASD Pro Ceprano, ASD Pro Calcio San Giorgio e ASD Ceriara Calcio a 5 l'ammenda di € 300,00 (trecento/00) ciascuna.

(574) – APPELLO DELLA SOCIETA' SSD SANTOPADRE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO ED AMMENDA DI € 700,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 239 del 29.5.2012).

La Soc. SSD Santopadre nella gara disputata il 26 febbraio 2012 contro la Società Vis Aranova Strangolagalli, valida per il Campionato di Prima Categoria Regione Lazio, utilizzava il calciatore Pierluigi Mulattieri, che aveva tesserato il 17 dicembre 2011.

Veniva accertato che il suddetto calciatore alla data di siffatto tesseramento era stato già inserito con la qualifica di dirigente nella tessera impersonale della Società Pro Calcio San Giorgio afferente la stagione sportiva 2011/2012, sicchè la sua partecipazione alla gara di cui sopra risultava irregolare per violazione dell'art. 21 comma 4 NOIF, che sancisce il divieto per i dirigenti di società di essere tesserati quali calciatori o tecnici e di assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico.

La Procura Federale, ricevuta la nota della Società Vis Aranova Strangolagalli, che le denunciava il fatto, con atto datato 10 maggio 2012 deferiva alla Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il sig. Pierluigi Mulattieri, il sig. Antonio Grimaldi quale Presidente della Società SSD Santopadre, le Società SSD Santopadre e Pro Calcio San Giorgio, contestando al Mulattieri ed al Grimaldi la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 10 comma 2 stesso Codice, alla Società SSD Santopadre la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS, alla Società Pro Calcio San Giorgio la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

Il Deferimento del Sig. Antonio Grimaldi trovava il suo presupposto nella sottoscrizione da parte del deferito della lista dei calciatori della Società SSD Santopadre partecipanti alla gara in oggetto, recante l'attestazione del sottoscrittore, apposta in calce del documento, che tutti i calciatori ivi indicati, compreso il Mulattieri, erano regolarmente tesserati.

Nel Procedimento che ne seguiva, la Società SSD Santopadre ed il Presidente sig. Antonio Grimaldi presentavano memoria difensiva, a mezzo della quale istavano per la riunione del Deferimento con altro successivo del 21 maggio 2012 afferente ulteriori gare della Società SSD Santopadre della stagione 2011/2012 alle quali aveva preso parte il calciatore Pierluigi Mulattieri e, nel merito, eccepivano la propria assoluta buona fede per aver tesserato il Mulattieri nel momento in cui questi si trovava in posizione di calciatore svincolato risultante dal CU n. 9/28 luglio 2011 del Comitato Regionale Lazio e di essere stata nell'impossibilità di rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del Mulattieri per la mancanza di una banca dati dei dirigenti, suscettibile di essere consultata dalle società. Concludevano per il proscioglimento, ovvero, in subordine e nella contraria ipotesi, per l'applicazione della sanzione dell'ammenda.

Nel corso del Procedimento, la Procura Federale, il sig. Antonio Grimaldi e la Società SSD Santopadre si accordavano ai sensi dell'art. 23 CGS per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di sanzioni ridotte, che erano quantificate per il sig. Antonio Grimaldi nella inibizione di mesi 2 e giorni 20 (sanzione base inibizione di mesi quattro) e per la Società SSD Santopadre nella ammenda di € 1.000,00 (sanzione base un punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 1.000,00).

La Commissione Territoriale, con Decisione pubblicata sul CU n. 239/LND del 29 maggio 2012, applicava al sig. Antonio Grimaldi la sanzione concordata di mesi due e giorni venti di inibizione; non applicava la sanzione concordata per la Società SSD Santopadre, a cui infliggeva la duplice sanzione di un punto di penalizzazione in classifica e dell'ammenda di € 700,00; infliggeva la sig. Pierluigi Mulattieri la squalifica di mesi cinque ed alla Società ASD Pro Calcio San Giorgio l'ammenda di € 100,00.

Avverso la Decisione insorge la Società SSD Santopadre con ricorso datato 4 giugno 2012, la quale reitera l'istanza di trattazione congiunta del presente Deferimento con l'altro datato 21 maggio 2012; deduce la nullità del Provvedimento impugnato perché reso in violazione dell'art. 23 CGS, nonché la mancanza di responsabilità di essa ricorrente per i fatti dedotti nel Deferimento, ovvero, in subordine, per la sussistenza della colpa lievissima stante l'impossibilità di verificare la posizione del Mulattieri a causa delle medesime ragioni già eccepite in primo grado; conclude per la totale riforma della Decisione impugnata, anche per assenza di prova sull'asserito doppio tesseramento del sig. Mulattieri.

Alla riunione odierna, la Società ricorrente, comparsa a mezzo del proprio nominato difensore, insiste nell'accoglimento delle precisate conclusioni; è comparsa altresì la Procura Federale per il rigetto del ricorso e per la conseguente conferma della Decisione impugnata.

La Commissione osserva quanto segue.

Non vi è traccia in atti della definizione del Deferimento datato 21 maggio 2012, la cui copia si rinviene allegata alla memoria difensiva resa dalla Società SSD Santopadre e dal sig. Antonio Grimaldi nel Procedimento di primo grado, per cui, in mancanza di prova sulla avvenuta definizione da parte della Commissione Territoriale del secondo Deferimento, non può farsi luogo alla invocata riunione, trattandosi di procedimenti sottoposti a gradi diversi di giudizio.

È infondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente sulla mancanza di prova del doppio tesseramento del Mulattieri, quale dirigente prima della Società ASD Pro Calcio San Giorgio e calciatore poi della stessa Società SSD Santopadre; infatti, dalla decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio afferente la gara Santopadre – Città di Ciampino del 21 marzo 2012, valida per la Coppa Lazio 1ma Categoria, data persa alla Società SSD Santopadre per la irregolare partecipazione alla stessa del calciatore Pierluigi Mulattieri, si evince l'accertato tesseramento di quest'ultimo per la Società Pro Calcio San Giorgio a far data dal 22 settembre 2011 in qualità di dirigente con funzione di istruttore nel settore giovanile, inserito come tale nella tessera impersonale facente capo alla predetta società, con conseguente piena prova sulla sussistenza del doppio tesseramento in capo alla medesima persona.

È altresì infondata l'ulteriore eccezione della Società ricorrente di nullità della Decisione impugnata in punto di violazione dell'art. 23 CGS.

Tale norma al comma 2 facoltizza l'Organo giudicante ad applicare la sanzione indicata dalle parti solo se ritenuta congrua.

Nel caso in esame, la Commissione Territoriale ha ritenuto che la sanzione concordata per la Società non fosse stata calcolata in modo conforme all'art. 23 CGS in quanto, rispetto alla pena richiesta di un punto di penalizzazione in classifica più l'ammenda di € 1.000,00, la riduzione alla sola ammenda di € 1.000,00 risultava sanzione incongrua, atteso che, si legge nella Decisione impugnata, "la norma prevede quale beneficio premiale per il rito prescelto la riduzione di un terzo della sanzione concordata ed il regolamento vigente non prevede la conversione della penalizzazione in classifica in sanzione pecuniaria e conseguentemente non consente di tramutare sanzioni di specie diversa".

La mancata applicazione della sanzione concordata, che deriva dal giudizio di incongruità della sanzione stessa, è rimessa alla valutazione dell'Organo giudicante, che è incensurabile ove compiutamente motivata, come appare essere nel caso di specie.

Passando all'esame dell'ulteriore censura della Società ricorrente, se da una parte è esatta la deduzione che l'assenza di una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società rende praticamente impossibile l'accertamento dello stato del calciatore tesserando, dall'altra non è contestabile l'irregolare partecipazione del calciatore sig. Pierluigi Mulattieri alla gara Santopadre – Vis Aranova Strangolagalli del 26 febbraio 2012, per cui la

sanzione scaturita in primo grado, riconducibile all'art. 18 comma 1 incisi b) e g), adottata in base ad una circostanza non contestata, deve essere confermata.

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone l'addebito della tassa reclamo sul conto della ricorrente presso il Comitato Regionale di appartenenza.

(558) – APPELLO DEL SIG. ANDREA CAMPOLI (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Latina) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 228 del 17.5.2012).

La CD Nazionale:

letti gli atti relativi al ricorso presentato dal Sig. Campoli Andrea avverso la decisione della CD Territoriale del C.R. Lazio pubblicato sul C.U. n. 228 L.N.D. del 17.05.2012;

rilevato, in via pregiudiziale, che il ricorrente ha eccepito, tra l'altro, la mancata instaurazione di un valido contraddittorio, per omessa notifica dell'avviso di convocazione innanzi alla C.D.T. per il giorno 02.05.2012;

rilevato che, in effetti, la richiesta di deferimento avanzata dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Andrea Campoli, è stata notificata al medesimo in via Migliora 46/12 04018 Sezze (LT); che allo stesso indirizzo è stato notificato, dal rappresentante della Procura Federale, l'invito a rendere dichiarazioni in ordine alle contestazioni mossegli; che in quella sede il Sig. Campoli, ha eletto il proprio domicilio in Sezze, via Migliora 46/12 precisando di voler ricevere tutte le future comunicazioni relative al procedimento presso quell'indirizzo;

che, l'avviso con il quale la CD Territoriale ha comunicato al deferito la data e il luogo di convocazione comprensivo della comunicazione che gli atti relativi al deferimento erano depositati presso gli Uffici della Commissione stessa e avvertimento che, ai sensi dell'art.30 C.G.S. potevano essere avanzate "deduzioni e memorie difensive oltre la richiesta di essere ascoltati," è stato avviato per la notifica con la indicazione di un indirizzo diverso da quello eletto e comunque non risultante degli atti, in Largo Carlo Maria Viola n.15 - 00158 Roma.

Che tale notifica non è mai giunta a segno risultando dalla relata che, all'indirizzo indicato, il destinatario risultava ignoto; che dal verbale redatto in occasione della riunione del 02.05.2012 della C.D.T., data in cui fu adottata la impugnata decisione, è stato dato atto che per il deferito "nessuno è presente né sono state presentate memorie difensive..."

che, pertanto, la nullità è evidente ed assorbe qualsiasi altra eccezione.

P.Q.M.

annulla la decisione della C.D.T. pubblicata con il C.U. n.228/L.N.D. del 17.05.2012 e dispone la trasmissione degli atti alla C.D.T. per nuovo giudizio.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma il 21 giugno 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete